

Articolo 18

Certificato medico

(art. 29 cpv. 4 LL)

¹ Il DEFR, sentito il parere della Commissione federale del lavoro, può indicare i lavori che possono essere svolti dai giovani soltanto su presentazione di un certificato medico. Tale certificato deve attestare che il giovane è idoneo, con o senza riserve, a svolgere il lavoro previsto.

² Sono fatte salve le prescrizioni cantonali più rigorose concernenti i certificati e gli esami medici.

Capoverso 1

Questa disposizione conferisce al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) la competenza – sentito il parere della Commissione federale del lavoro (CFL) – di assoggettare l'esercizio di determinati lavori da parte dei giovani a una visita medica e alla presentazione di un certificato medico. Finora, tuttavia, questa regolamentazione del DEFR non è ancora stata introdotta per alcuna professione.

Capoverso 2

Questa disposizione precisa che i Cantoni possono prevedere prescrizioni più rigorose in merito alla presentazione di un certificato medico o allo svolgimento di esami medici.